



Città di Siderno

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Piazza Vittorio Veneto – 89048. Tel (+39) 0964 345111 – Fax (+39) 0964 345223

Pec.comune.siderno@asmepec.it – sito web: www.comunedisiderno.rc.it

SETTORE 5 “POLITICHE DEL TERRITORIO”

AVVISO PUBBLICO

PROT. N. 1168 DEL 15/01/2021

(Art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione)

Publicazione, ai sensi dell' art. 18 del Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione, delle domande presentate dai titolari di concessione demaniale marittima nel Comune di Siderno, intese ad ottenere l'estensione della durata del titolo concessorio di ulteriori 15 (quindici) anni, con scadenza il 31/12/2033, in applicazione delle disposizioni normative di cui alla Legge 30/12/2018 n. 145 (Legge Finanziaria 2019), art. 1 commi 682 e segg., nonché dell'art. 182, comma 2, della Legge 17/07/2020, n° 77, di conversione del Decreto legge 19/05/2020, n° 34 (Decreto Rilancio).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5 “POLITICHE DEL TERRITORIO

Visti:

- il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di Esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nella loro vigente formulazione;
- l'art. 105, comma 2, lett. l), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;
- la Legge 04/12/1993, n° 494, di conversione , con modificazioni, del D.L. 05/10/1993, n° 400, recante “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”;
- l'art. 4 della Legge Regionale della Calabria 21/12/2005, n° 17 e ss.mm.ii., “Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”, con cui sono state conferite ai Comuni le funzioni per l'attività amministrativa in tali aree relativamente ai procedimenti ivi elencati;
- il P.I.R. “Piano di Indirizzo Regionale” quale Atto di Programmazione per l'utilizzo del Demanio Marittimo, redatto ai sensi dell'art. 6 della suddetta L.R. n° 17/2005 ed adottato con Delibera del Consiglio Regionale n° 147 del 12/06/2007;
- la Legge 27/12/2006, n° 296 (c.d. legge finanziaria 2007);

- l'art. 34 duodecies del Decreto Legge 18/10/2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2012 n. 221, che ha prorogato al 31/12/2020 il termine del 31/12/2015 previsto dall'art 1, comma 18, del D. L. 30/12/2009 n. 194, convertito dalla Legge 26/02/2010 n. 25, per le concessioni aventi finalità turistico-ricreative e per quelle destinate alla nautica da diporto;

- l'art. 24, comma 3 septies, del D.L. 24/06/2016 n. 113, convertito, con modifiche, nella Legge 07/08/2016 n. 160, il quale prevede che: "nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'art. 1, comma 18, del D.L. 30/12/2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/02/2010 n. 25";

Dato atto che:

- la Legge 30/12/2018, n° 145 (c.d. Legge Finanziaria 2019), all'art. 1, comma 682, ha espressamente stabilito che le concessioni demaniali marittime di cui al comma 1 dell'art. 01 del D.L. 05/10/1993, n° 400, convertito nella Legge 04/12/1993, n° 494, vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge n° 145/2018 (01/01/2019), hanno una durata di anni 15 (quindici) con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima legge;
- l'art. 1 comma n. 683, della predetta legge n. 145/2018, prevede, altresì, che: "Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale;"
- la Regione Calabria, Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali – Settore Demanio Marittimo per le Province di RC e VV., quale Ente di coordinamento e di indirizzo in materia di gestione del demanio marittimo, con Circolari prot. SIAR n° 365002 del 22/10/2019 e prot. SIAR n° 370854 del 25/10/2019, nonché con successiva nota prot. SIAR n° 156743 datata 08/05/2020, ha fornito ai Comuni costieri indicazioni/chiarimenti in merito alla concreta applicazione della predetta normativa nazionale, di cui alla legge n° 145/2018 e ss.mm.ii. evidenziando, in particolare, che ai fini della estensione della durata delle concessioni demaniali marittime in essere al 01/01/2019, fino al 31/12/2033, l'Amministrazione comunale, quale Ente sub-delegato all'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n° 17/2005, deve accertare preliminarmente che tali titoli concessori soddisfino i requisiti previsti ai commi n° 682 e 683 dell'art. 1 della suddetta legge n° 145/2018, dovendo verificare:
 - a) la permanenza in capo al concessionario dell'intuito personae;
 - b) la regolarità del pagamento del canone demaniale marittimo e dell'addizionale regionale per le annualità pregresse e fino all'attualità;
 - c) l'assenza di innovazioni e/o occupazioni abusive sul demanio marittimo;
 - d) l'acquisizione della certificazione antimafia.

- il Decreto Legge . 19/05/2020, n° 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito nella legge 17/07/2020, n° 77 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19”, all’art. 182, comma 2, ribadisce che “ in riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall’emergenza da Covid 19, nonché dell’esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori, in conformità a quanto stabilito dall’art. 1, commi 682 e 683, della legge 30/12/2018, n° 145, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico di concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l’uso di beni del demanio marittimo, lacuale o fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all’art. 49 del Codice della Navigazione, per il rilascio o per l’assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L’utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso il pagamento del canone previsto dall’atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere in concessione . Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l’assegnazione a terzi dell’area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionari;
- l’art. 100, comma 1, del decreto legge 14/08/2020, n° 104 (c.d. Decreto Agosto), recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, ha ulteriormente esteso l’ambito applicativo delle citate norme, prevedendo che “le disposizioni di cui all’art. 1, commi 682 e 683, della legge 30/12/2018, n° 145, si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi compreso quelle gestite dalle Società sportive iscritte al Registro Coni, di cui al decreto legislativo 23/07/1999, n° 242, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione”;

Tenuto conto che:

- nelle more del procedimento di revisione definitivo del quadro normativo nazionale e comunitario, l’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime in essere alla data del 01/01/2019, fino al 31/12/2033, in applicazione dell’art. 1, commi 682 e 683, della legge n° 145/2018 (c.d. legge finanziaria 2019), non opera automaticamente ma può essere eventualmente concessa dall’Ente gestore (Comune) a seguito di manifestata volontà del concessionario, previa verifica, beninteso, dei relativi presupposti di legge ed in presenza dei prescritti requisiti soggettivi del titolare della concessione, ai sensi della vigente normativa antimafia;
- occorre dare esecuzione alla normativa nazionale al fine di garantire continuità alle imprese operanti nel settore turistico-ricreativo e balneare, sostenendone la stabilità imprenditoriale e la possibilità di effettuare investimenti a beneficio delle strutture in concessione che necessitano, inoltre, di continui interventi manutentivi poiché particolarmente esposte agli agenti meteorologici;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla estensione della validità delle concessioni demaniali marittime in essere nel territorio comunale di Siderno, ai sensi dell’art. 1, commi 682 e 683, della citata legge n° 145/2018, ed attivare conseguentemente il procedimento amministrativo per la sua formalizzazione, in ossequio anche alle direttive/indicazioni operative in proposito fornite dalla Regione Calabria, quale Ente di coordinamento e di indirizzo nella delicata gestione del demanio marittimo, fatto salvo, beninteso, il potere di revoca e/o decadenza dalla concessione, rispettivamente ai sensi dell’art. 42 e art. 47 del codice della navigazione e art. 20 della legge regionale n° 17/2005, nonché per ragioni di interesse pubblico o per sopravvenute diverse disposizioni normative comunitarie, nazionali e/o regionali;

Visto:

- l'art. 18 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione e la vigente normativa in materia di trasferimento di funzioni amministrative nella gestione del demanio marittimo;
- la legge 07/08/1990, n° 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Visto lo Statuto dell'Ente;

RENDE NOTO

che al Comune di Siderno - Settore 5 "Politiche del Territorio" - Ufficio Demanio Marittimo , risultano pervenute n°26 (ventisei) istanze prodotte dai titolari di concessioni demaniale marittime aventi finalità turistico ricreative in corso di validità e non con scadenza 31/12/2020, riportate nell'elenco **allegato** al presente Avviso per costituirne parte integrante e sostanziale, finalizzate ad ottenere l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 682 e ss. della Legge 30/12/2018 n. 145, ai fini dell'estensione temporale di quindici anni, a decorrere dall'1/1/2019, fino al 31/12/2033, della durata delle rispettive concessioni demaniali;

ORDINA

di procedere, ai sensi e per gli effetti del Codice di Navigazione (approvato con R.D. 30/03/1942 n. 327, aggiornato alla Legge n. 222/2007), e dell'art. 18 del Regolamento di attuazione del predetto Codice (approvato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328 e s.m.i.), per le motivazioni sopra espresse e per un periodo di giorni **20 (venti)**, alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, delle istanze relative alle concessioni demaniali marittime di cui all'allegato elenco, mediante la pubblicazione del presente Avviso contenente i seguenti dati:

Estremi identificativi della concessione;
Nome della struttura turistica ricreativa e balneare;
Titolare della concessione demaniale marittima;
Estremi dell'istanza (n° protocollo e data).

I giorni di inizio e fine della pubblicazione sono dal 15/01/2021 al 03/02/2021, estremi compresi.

IN VITA

Tutti coloro che avessero interesse a presentare per iscritto, al Comune di Siderno, Settore 5 "Politiche del Territorio – Ufficio Demanio Marittimo, entro il termine perentorio sopraindicato, eventuali osservazioni e/o opposizioni ritenute opportune a tutela dei propri diritti ed interessi eventualmente tutelati, con l'avvertenza che decorso il termine stabilito, in assenza di osservazioni/opposizioni entro il suddetto termine, l'Amministrazione Comunale procederà a dare ulteriore corso alle istanze pervenute al fine di riconoscere con apposito provvedimento ricognitivo/dichiarativo, ex art. 24 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione, previo esito favorevole di rituale istruttoria delle suddette domande ed accertamento della sussistenza dei relativi presupposti di legge, l'estensione temporale di 15 (quindici) anni della durata delle rispettive concessioni demaniali, e quindi fino al 31/12/2033, ai sensi dell'art. 1, commi 682 e ss., della Legge 30/12/2018 n. 145 e all'art. 182, comma 2, D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito nella legge 17/07/2020, n° 77;

INFORMA

Che la documentazione inerente la procedura di cui trattasi e le istanze pervenute sono a disposizione in formato cartaceo per la relativa consultazione ed eventuale estrazione di copia, ai sensi della legge n° 241/1990 e ss.mm.ii., presso il Settore 5 "Politiche del Territorio" - Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Siderno, previo appuntamento da concordarsi telefonicamente al n° 0964/345236, all'indirizzo pec comune.siderno@asmepec.it o protocollo@comune.siderno.rc.it nel rispetto della applicazione delle vigenti misure nazionali e regionale per il contrasto, contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dai richiedenti è il Comune di Siderno ed i dati personali forniti saranno raccolti e gestiti in forma cartacea ed elettronica per le finalità inerenti la gestione della presente procedura quanto ai tempi di conservazione dati si rinvia alle normative in materia.

Il presente Avviso è pubblicato sull'Albo On Line e sul sito internet del Comune di Siderno (sezione Amministrazione Trasparente - Il Comune - Avvisi) .

Link: <http://www.comune.siderno.rc.it/index.php?action=index&p=1>

Avverso al presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua esecutività o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni da tale data.

Siderno, li 15/01/2021

Il Responsabile del Settore 5 "Politiche del territorio"

Arch. Nicola Tuccillo

